



Ufficio politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza

A Legacoopagroalimentare

Alle Legacoop regionali e
territoriali

Alle Cooperative che
applicano il CCNL Addetti
lavori di sistemazione
idraulico-forestale e
idraulico-agraria

LORO SEDI

Roma, 11 dicembre 2025

Oggetto: Accordo di rinnovo del CCNL addetti lavori di sistemazione idraulico-forestali e idraulico-agraria (Codice contratto CNEL A181)

Il 4 dicembre scorso, presso la Conferenza delle Regioni, è stata raggiunta un'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL addetti lavori di sistemazione idraulico-forestali e idraulico-agraria (Codice CNEL A181) scaduto il 31 dicembre 2024.

Il contratto rappresenta un unicum in quanto firmato sia da parti datoriali private, cooperative e non, e parti datorili pubbliche.

Insieme al rinnovo del CCNL, le parti sottoscrittrici **hanno contestualmente siglato due «avvisi pubblici»**, indirizzati a governo e parlamento, aventi per oggetto il primo il **“rilancio e la valorizzazione” della forestazione** e il secondo, fortemente richiesto dalle parti datoriali private, **il tema del “DURC di congruità in ambito forestale”**, nel quale si chiede un intervento urgente per determinare che le attività previste dal testo unico forestale non siano oggetto di tale adempimento.

Di seguito l'analisi dei punti previsti dall'ipotesi di rinnovo.



Decorrenza e durata: dal 01/01/2025 al 31/12/2028

Parte economica: è stato previsto un **aumento economico complessivo pari a € 135,00 al parametro 108 operai (Il livello) e impiegati (Il livello)** da riparametrare secondo i livelli contrattuali, erogato secondo le seguenti tranches:

- **80,00 €** con la mensilità di **gennaio 2026**;
- **35,00 €** con la mensilità di **gennaio 2027**;
- **20,00 €** con la mensilità di **gennaio 2028**.

Parte normativa: le parti sono intervenute su molteplici aspetti del CCNL, per adeguarlo alle mutate condizioni del mercato del lavoro e dello specifico settore forestale. Una revisione profonda che ha toccato aspetti dell'organizzazione del lavoro, della conciliazione vita-lavoro e della qualificazione del personale, oltre a un allineamento tra contrattazione nazionale e CIRL regionali. Nel dettaglio le modifiche hanno riguardato i seguenti articoli:

Articolo 1 Sfera di applicazione: viene previsto, per i soli datori di lavoro pubblici, un termine massimo di recepimento del rinnovo contrattuale di 120 giorni ovvero entro comunque l'anno finanziario immediatamente successivo alla data di rinnovo, in modo da permettere alle amministrazioni pubbliche di dare vita agli atti necessari all'attuazione del rinnovo garantendo però al personale tempi "certi" di adeguamento contrattuale.

Articolo 2 Struttura della contrattazione: viene previsto un **elemento temporaneo della retribuzione** per stimolare le parti, nei successivi rinnovi, a una soluzione quanto più possibile celere delle trattative di rinnovo.

L'elemento si attiverà, a condizione che le OO.SS. presentino nei tempi convenuti formale piattaforma per il rinnovo del CCNL, **dopo 5 mesi dalla scadenza del CCNL e sarà pari al prodotto del minimo mensile conglobato del lavoratore per il 20% dell'IPCA** conosciuta per l'anno in cui avverrà l'erogazione, se non sarà stata trovata e siglata un'intesa di rinnovo.

Passati **ulteriori 5 mesi**, dunque al decimo mese dopo la scadenza del CCNL, senza che sia stata raggiunto un accordo **il valore dell'IPCA da considerare sarà pari al 50%**.

Laddove invece passassero **ulteriori 3 mesi** senza firma dell'accordo **il valore dell'IPCA sarà pari al 60%**.

Solo in caso di non presentazione della piattaforma sindacale nei termini previsti dal CCNL i termini con cui calcolare i 5, 10 e 13 mesi **decorreranno non dalla scadenza contrattuale ma dalla data di invio della piattaforma**.



L'elemento provvisorio avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e legali, TFR compreso, **cesserà al rinnovo del CCNL e sarà ricompreso dagli aumenti contrattuali previsti dall'ipotesi di accordo.**

Articolo 3 Relazioni sindacali e sistema di informazioni: viene prorogata la validità del gruppo di lavoro paritetico per la modifica della classificazione i cui lavori dovranno avviarsi entro il 30 gennaio 2026 e concludersi entro lo stesso mese del 2027.

Articolo 5bis Appalti e terzizzazione: viene inserito **l'obbligo di applicazione del CCNL e del CIRL territoriale corrisponde al luogo in cui avviene il lavoro negli appalti e nei subappalti.** In caso di aziende estere si dovranno garantire le medesime tutele economiche e normative previste dal CCNL e dagli eventuali accordi di II livelli operanti nella zona dell'appalto.

Articolo 9 Orario di lavoro: vengono **aumentati i permessi retribuiti per il personale a tempo indeterminato da 16 a 19 ore** mentre, per la prima volta, vengono concessi **permessi retribuiti anche al personale a tempo determinato per un valore di 6 ore.**

Articolo 9bis Lavoro agile: si tratta di un nuovo articolo che da copertura alle prestazioni lavorative **in modalità da remoto per le mansioni impiegate** in conformità a quanto previsto dal protocollo sottoscritto dalle parti sociali e ministero del Lavoro il 7 dicembre 2021.

Articolo 17 Congedo matrimoniale: rivista la disciplina di questo istituto per i lavoratori a tempo determinato secondo la seguente progressione, comprensiva delle giornate previste dalla legge:

- Almeno **151 giornate annue – 15 giorni di calendario** (erano 7)
- Almeno **101 giornate annue – 10 giorni di calendario** (erano 5)
- Almeno **51 giornate annue – 5 giorni di calendario** (non erano previsti).

Previsto poi un tempo di presentazione della domanda da parte del lavoratore di almeno 15 giorni precedenti la data dell'inizio del congedo.

Articolo 18 Diritto allo studio: Vengono modificati, per i lavoratori a tempo determinato, **sia l'entità dei permessi disponibili che le giornate necessarie all'ottenimento.** La nuova definizione dei permessi è dunque la seguente:



- Almeno **151 giornate annue – 30 ore** (erano 25)
- Almeno **101 (erano 102) giornate annue – 20 ore** (erano 15)
- Almeno **51 giornate annue – 10 ore** (erano 8)

Articolo 19 Pari opportunità: l'articolo è stato rivisto e adeguato alla luce delle numerose modifiche intercorse sulla materia e **prevede l'anticipo del 100% della retribuzione per il congedo obbligatorio e l'anticipazione del congedo parentale nella misura prevista dalla Legge**. Si da poi atto che le disposizioni dell'articolo **si applicano ai lavoratori a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato** in costanza di rapporto.

Articolo 21 Formazione professionale: una prima modifica prevede la consultazione dei comitati paritetici regionali per la predisposizione di piani della formazione regionali. Viene poi inserito un **meccanismo per favorire la qualificazione del personale e il reclutamento di personale da inserire con le qualifiche che richiedano patenti di tipo C e D**. In questo caso i **datori di lavoro dovranno farsi carico dei costi sostenuti per l'ottenimento di patenti e CQC** ma i lavoratori **saranno vincolati a restituire, proporzionalmente, tali costi se dovessero lasciare l'azienda entro 12 mesi** dal conseguimento del titolo.

Articolo 22 Ambiente, salute e sicurezza: viene consentita la possibilità, rispetto al precedente obbligo, ai CIRL di integrare l'equipaggiamento personale del lavoratore. Viene poi **prevista una seconda riunione periodica annuale tra i soggetti preposti alla sicurezza**, oltre a quella prevista all'art.35 del D.lgs 81/08 da tenersi, di norma, nella giornata internazionale della salute e sicurezza. I CIRL potranno poi prevedere un'ulteriore giornata dedicata alla salute e sicurezza dedicata alla formazione e alla consapevolezza circa la tematica. Infine, **per la figura del preposto viene prevista la copertura legale e assicurativa** per l'esercizio di tale funzione ad esclusione dei casi di dolo e colpa grave.

Viene poi modificato l'allegato J prevedendo i seguenti **aumenti di ore di permessi retribuiti per gli RLS:**

- **20 ore** (erano 15) per realtà lavorative fino a 1.350 giornate annue
- **40 ore** (erano 35) per realtà lavorative da 1.351 a 4.050 giornate annue;
- **50 ore** (erano 45) per realtà lavorative oltre 4.050 giornate annue.

Articolo 30 Decorrenza, durata, procedura di rinnovo: aggiornata la decorrenza del CCNL dal 1/1/2025 al 31/12/2028 e inserito nel corpo del CCNL il contenuto del precedente protocollo del 10/12/1997 (che diviene l'allegato O del CCNL) che prevede



l'unanimità dei sottoscrittori per eventuali modifiche alla costituzione delle parti stesse o qualsiasi estensione a parti diverse.

Articolo 32 Previdenza complementare – Assistenza complementare integrativa: relativamente all'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori a tempo indeterminato viene **aumentato di 10 euro il contributo annuale che passa da 52 a 62 Euro all'anno, ripartiti al 50% per il datore di lavoro e 50% per il lavoratore.**

Estesa invece la platea dei lavoratori a tempo determinato dal primo gennaio 2026, quando saranno iscritti al Filcoop sanitario **gli operai che nel corso dell'ultimo triennio abbiano effettuato almeno 360 giornate di lavoro** presso lo stesso datore di lavoro. Anche in questo caso **la contribuzione al fondo viene aumentata di 10 Euro passando da 36 a 46 euro**, anche in questo caso divisi egualmente tra lavoratore e datore di lavoro.

Articolo 36 Quadri: dal primo agosto 2006 l'indennità di funzione per i quadri passa dagli attuali 103 € a 120 €.

Articolo 38 Permessi straordinari (impiegati): vengono riconosciuti ai padri in caso di nascita, adozione o affido del figlio 3 giorni, ulteriori a quelli previsti per legge, di permesso retribuito.

Articolo 48 Riassunzione: a livello di CIRL **potranno essere definite convenzioni** per favorire la continuità occupazionale che stabiliscano diritti di precedenza per i lavoratori a tempo determinato già impiegati.

Articolo 49 classificazione degli operai: viene data facoltà ai CIRL di definire le caratteristiche, ai fini dell'inquadramento contrattuale, delle macchine complesse per movimento terra, macchine a tecnologia elevata e teleferiche e gru a cavo. Rivista la figura di capo operaio che non è più inquadrabile esclusivamente al IV livello, riconoscendo gli inquadramenti più favorevoli riconosciuti dai CIRL.

Articolo 51 permessi straordinari (operai): anche **per gli operai vengono riconosciuti ai padri in caso di nascita, adozione o affido del figlio 3 giorni**, ulteriori a quelli previsti per legge, di permesso retribuito, mentre **vengono concessi 2 giorni (dagli attuali 1) di permessi retribuiti per motivi personali o familiari.**

Articolo 55 Indennità attrezzi: le parti hanno ribadito che è in capo al datore di lavoro l'obbligo di fornire l'attrezzatura di lavoro **lasciando come residuale ed eccezionale l'ipotesi che il lavoratore operi con la propria attrezzatura.** In quel caso, l'indennità prevista **passa dagli attuali 0,15 € al giorno a 0,20 €.**



Articolo 56 Reperibilità: anche in questo caso viene consentito ai CIRL di definire ulteriori casistiche in cui attivare la reperibilità oltre ai casi previsti nazionalmente di incendio e calamità naturale. In caso di reperibilità **l'indennità viene adeguata dal 4,5% al 5%** del minimo contrattuale conglobato nazionale e regionale.

Articolo 60 assicurazioni sociali: l'articolo **recepisce la normativa vigente in merito all'obbligo di anticipazione** da parte del datore di lavoro su assegni familiari, indennità di malattia, cassa integrazione, donazione del sangue, donazione di midollo osseo, congedi di maternità e paternità obbligatori.

Viene poi inserita **l'integrazione al 100% della retribuzione, al netto di quanto corrisposto da INAIL e Cimif, nei casi di infortunio sul lavoro.**

Articolo 62 Conservazione del posto di lavoro: vengono esclusi dal calcolo del **comporto i giorni di malattia derivanti da cure oncologiche e malattie gravi** previste nella circolare INPS 95/20216.